

Statuti della Fondazione di previdenza Risparmio 3 della Banca Cantonale Grigione

I. Nome, sede, scopo e capitale

Art. 1 Sotto il nome **Fondazione di previdenza Risparmio 3 della Banca Cantonale Grigione** è istituita una fondazione ai sensi degli art. 80 segg. del Codice civile svizzero, degli art. 331 segg. del Codice delle obbligazioni (CO), nonché degli art. 80 segg. della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

La Fondazione ha la sua sede presso la sede della fondatrice.

Art. 2 La Fondazione persegue lo scopo d'incoraggiare la previdenza propria vincolata esente da imposte mediante la stipulazione a condizioni vantaggiose di corrispondenti convenzioni di previdenza con singole persone private, eventualmente anche mediante la presa in consegna di averi di previdenza ai sensi dell'art. 331 c CO.

Essa può istituire ulteriori fondazioni con obiettivi identici o analoghi o partecipare alle stesse come cofondatrice.

Art. 3 Il patrimonio della Fondazione è costituito sia da patrimonio libero che da patrimonio vincolato della Fondazione. Il patrimonio libero della Fondazione è costituito:

1. dall'importo iniziale di CHF 10'000.—, che è destinato allo scopo della Fondazione
2. da ulteriori prestazioni della fondatrice o di terzi
3. dai redditi delle parti di patrimonio secondo le cifre da 1 e 2.

Il patrimonio vincolato della Fondazione è costituito:

1. dalle prestazioni di previdenza affidate alla Fondazione secondo le convenzioni di previdenza stipulate con i contraenti
2. dai redditi di queste prestazioni di previdenza.

II. Sfera di attività della Fondazione e diritti dei contraenti

Art. 4 La Fondazione stipula con singoli contraenti convenzioni di previdenza che regolano la natura e l'entità delle reciproche relazioni giuridiche, rispettivamente dei diritti.

Quali convenzioni stipuli, rispettivamente offra la Fondazione risulta da un regolamento emanato dal Consiglio di Fondazione nel rispetto delle disposizioni legali in materia.

Il presente regolamento può essere modificato interamente o parzialmente in qualsiasi momento dal Consiglio di Fondazione, fatti salvi i diritti acquisiti risultanti da accordi già esistenti. Ogni modifica deve essere comunicata per conoscenza all'autorità di vigilanza.

Art. 5 Nei limiti delle convenzioni contrattuali concluse con la Fondazione, ai contraenti spetta il libero passaggio; questo passaggio si estende anche alla scelta rispettivamente al cambiamento tra le diverse forme di previdenza legalmente riconosciute.

Art. 6 L'investimento del patrimonio della Fondazione avviene da parte del Consiglio di Fondazione in osservanza di eventuali direttive dell'autorità di vigilanza. Gli averi di previdenza vengono investiti presso la fondatrice dalla Fondazione a nome dei singoli contraenti e secondo le loro istruzioni, tenendo conto delle disposizioni d'investimento ai sensi dell'ordinanza di esecuzione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

Art. 7 I singoli contraenti non hanno alcun diritto sul patrimonio libero della Fondazione. Per contro il Consiglio di Fondazione può decidere, secondo criteri da esso adottati, di accordar loro una distribuzione dal patrimonio libero della Fondazione mediante accredito sui loro conti di previdenza individuali.

III. Organizzazione

Art. 8 Gli organi della Fondazione sono il Consiglio di Fondazione nonché l'Ufficio di controllo.

Art. 9 Il Consiglio di Fondazione è costituito da 1 a 5 membri, designati dalla fondatrice di volta in volta per un periodo di carica di quattro anni; è ammessa la rielezione.

Almeno un membro del Consiglio di Fondazione non deve fare parte della Banca Cantonale Grigione né svolgere alcuna attività nella direzione o nella gestione patrimoniale della Fondazione. Inoltre, questo membro non deve figurare in qualità di avente diritto economico della Banca Cantonale Grigione o della società a cui è stata affidata la direzione o la gestione patrimoniale. Questo membro viene eletto dal Consiglio di Fondazione.

Il Consiglio di Fondazione è responsabile della gestione della Fondazione e la rappresenta verso l'esterno. Esso si costituisce da sé, designa le persone che hanno il diritto di rappresentare la Fondazione e disciplina il tipo di diritto di firma.

Per l'amministrazione della Fondazione esso può far ricorso anche a terzi, che non devono essere membri del Consiglio di Fondazione, nonché nominare direttori, procuratori e mandatari commerciali.

Art. 10 Il presidente del Consiglio di Fondazione, in sua rappresentanza il vicepresidente, convoca le sedute dello stesso ogni qualvolta lo richiedano gli affari o quando un membro del Consiglio di Fondazione lo richieda per iscritto indicando gli oggetti da mettere all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Fondazione è atto a deliberare quando è presente la maggioranza dei suoi membri. Oltre a ciò, possono essere prese decisioni anche per via di circolazione, nella misura in cui nessun membro esiga una deliberazione orale.

Il Consiglio di Fondazione prende le proprie decisioni a maggioranza semplice. Il presidente partecipa al voto e in caso di parità di voti ha il voto decisivo.

Sulle decisioni prese va redatto un verbale, che dev'essere sottoscritto dal presidente e dal segretario o da un altro membro del Consiglio di Fondazione.

Art. 11 Le spese amministrative della Fondazione sono coperte:

- a) da contributi della fondatrice
- b) da un impiego del patrimonio libero della Fondazione
- c) da un'eventuale partecipazione alle spese da parte dei contraenti.

Art. 12 La fondatrice designa un Ufficio di controllo per un periodo di carica di quattro anni.

Esso deve esaminare i libri della Fondazione dopo ogni chiusura e presentare il relativo rapporto sia al Consiglio di Fondazione che alla fondatrice.

IV. Anno d'esercizio, conto annuale

Art. 13 L'anno d'esercizio della Fondazione corrisponde all'anno civile.

Il conto annuale è chiuso di volta in volta al 31 (trentuno) dicembre e, dopo l'approvazione da parte del Consiglio di Fondazione, dev'essere sottoposto all'autorità di vigilanza competente.

V. Riserva di revisione, scioglimento e liquidazione

Art. 14 Le disposizioni del presente atto di Fondazione possono essere modificate dalla fondatrice in ogni momento, con riserva della tutela dello scopo della Fondazione, nonché dell'accordo dell'autorità di vigilanza.

Art. 15 Nel caso dello scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Fondazione provvede a garantire i diritti legali, statutari, regolamentari e contrattuali degli contraenti. In questo senso esso decide sull'impiego del patrimonio della Fondazione, che in prima linea rimane destinato a soddisfare i diritti dei contraenti.

Se, oltre a ciò, risultasse un'eccedenza di liquidazione, essa dev'essere destinata a un impiego nel senso e nello spirito dello scopo della Fondazione. In ogni caso rimane riservata l'approvazione dell'autorità di vigilanza e il patrimonio della Fondazione non può in nessun caso ricadere alla fondatrice, né essere interamente o parzialmente impiegato a suo vantaggio.

Banca Cantonale Grigione

Coira, 1° luglio 2015